

# **TI\_GERICHTE 52.2020.419 vom 22. Mai 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-05-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2020.419\\_d20190522](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.419_d20190522)

FR: TI\_GERICHTE 52.2020.419 du 22 mai 2019

IT: TI\_GERICHTE 52.2020.419 del 22 maggio 2019

## **Regeste**

Licenza edilizia per un balcone

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Pacifica è la legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini già opposenti (art. 21 cpv. 1 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). L'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

### **E. 1.2**

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dai precedenti giudizi resi dal Tribunale noti alle parti, dai documenti da loro versati in questa sede unitamente al carteggio prodotto dal Governo e dalle informazioni relative al rapporto del pianificatore comunale di cui si è detto in narrativa (consid. P). I documenti pianificatori sono notori. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), le altre prove genericamente offerte dai ricorrenti (perizia, richiamo di tutti gli incarti relativi alle pregresse procedure davanti al Tribunale, rapporto dettagliato dell'UNP sull'art. 12 lett. a, c, n NAPPNV, incarto OA.2003.00001 della Pretura di Mendrisio Nord), come si dirà ancora in seguito, non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. In particolare, dalle diverse fotografie agli atti emerge in modo sufficiente chiaro la situazione dei luoghi e dei controversi manufatti. La conformità o meno con il quadro legale del piano normativo degli interventi edilizi (PNIE) è invece una questione eminentemente giuridica.

### **E. 2**

Formalità della licenza edilizia

#### **E. 2.1**

In base all'art. 10 LE, il Municipio decide sulla domanda e sulle opposizioni (cpv. 1) con una risoluzione motivata per iscritto (cpv. 2), che contenga i mezzi ed i termini di ricorso (cpv. 3). Tale disposizione, non diversamente dall'art. 46 cpv. 1 LPAm, si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), in base al quale è in generale sufficiente che una parte sia messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). Né l'art. 10 LE, né tanto meno la LOC

o il relativo regolamento, esigono che un'autorizzazione a costruire contenga anche informazioni su data, numero o risultato della votazione della delibera con cui il Municipio ha risolto di concederla. Nessuna norma impone segnatamente che la licenza edilizia, formalizzata come tale, riporti anche queste indicazioni, risultanti semmai dal verbale della relativa seduta municipale (cfr. art. 103 LOC).

## **E. 2.2**

In concreto, alla luce di quanto precede, poco conta che la licenza edilizia a posteriori, formalizzata e notificata alle parti il 22 maggio 2019, non riporti anche la data e il numero della relativa risoluzione adottata dal Municipio. Le generiche illazioni dei ricorrenti non permettono d'altra parte seriamente di dubitare che il permesso di costruzione sia una iniziativa di sindaco e segretario, e non il frutto di una delibera dell'intero gremio dell'Esecutivo comunale, avvenuta nell'ambito di una regolare seduta (cfr. pure risposta del Municipio pag. 5). L'obiezione va quindi respinta.

## **E. 2.5**

metri). Né occorre soffermarsi sulle inopinate deduzioni tratte da quest'ultimo, secondo cui un'imprecisata frazione di facciata con gli ex ballatoi non sarebbe soggetta a tale vincolo, ma a quello di conservazione integrale della facciata ex art. 12 lett. a NAPPNV (che impedirebbe finanche la loro demolizione). A maggior ragione vale tale conclusione se si considera che, anche valutando le opere alla luce della norma (meno favorevole ai resistenti) che permette solo interventi di ripristino degli elementi morfologici originari (art. 12 lett. c NAPPNV), il permesso - come si vedrà qui di seguito - va in ogni caso tutelato (cfr. pure risposta del Municipio pag. 4).

## **E. 3**

Conformità con il PPNV

### **E. 3.1**

L'attività edificatoria nella zona del nucleo di villaggio è definita da un PPNV. L'art. 11 NAPPNV scinde gli interventi ammissibili in due categorie, operando una distinzione fra gli edifici, i manufatti e gli spazi ambientali soggetti a vincolo d'intervento conservativo (art. 12 NAPPNV) e le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le ricostruzioni (art. 13 NAPPNV). Gli edifici soggetti a vincolo d'intervento conservativo possono essere riattati o trasformati a condizione che gli interventi tendano a valorizzare o comunque salvaguardare le componenti morfologiche originarie (art. 12 cpv. 2 NAPPNV). I criteri d'intervento particolari sono definiti in dettaglio dal capoverso seguente (cpv. 3). Per le facciate soggette a vincolo di conservazione integrale sono ammessi unicamente interventi di manutenzione, ripristino o restauro (lett. a). In base alla lett. c, per le parti di facciate soggette a vincolo di conservazione integrale con ordinamento compositivo che necessita di essere riequilibrato sono ammessi unicamente gli interventi di ripristino degli elementi morfologici originari. Questo Tribunale ha già avuto modo di indicare che quest'ultima disposizione mira essenzialmente a promuovere il recupero dell'aspetto originario delle facciate degli edifici, che sono state alterate in epoca successiva da interventi lesivi del loro equilibrio compositivo. La norma non conferisce all'autorità la facoltà di ordinare il ripristino dell'aspetto originario dell'immobile. In concorso con il capoverso precedente, abilita tuttavia il Municipio a subordinare i permessi di riattare tali edifici alla condizione che siano valorizzate le componenti morfologiche originarie, rispettivamente che ne sia ristabilito l'equilibrio. L'obbligo di ripristino scaturisce quindi indirettamente dal divieto di

attuare interventi che non siano volti a rimuovere i momenti di disturbo dell'aspetto compositivo, introdotti con il trascorrere del tempo nella morfologia delle facciate (cfr. STA 52.2002.267 citata consid. 2.1).

### **E. 3.2**

e ad 4 punto 2), esponendo infine le proprie considerazioni sull'interpretazione dell'art. 12 lett. c NAPPNV (ad. 3.3 e 4 punto 3). Tale perizia è stata poi condivisa dall'UBC, spontaneamente interpellato dai resistenti (cfr. scritto dell'11 gennaio 2008). Anche la dr. arch. S. \_\_\_\_\_ (allora responsabile dell'ISOS; cfr. ad esempio comunicato stampa del 20 giugno 2008 relativo al volume ISOS di Vallemaggia, sub <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-19460.html>) - confrontandosi con il valore storico-architettonico e posizionale dell'edificio (censito dall'ISOS quale elemento eminente) e il concetto di sostanza originaria (da intendere come sovrapporsi di diverse fase edificatorie) - ha dichiarato nel suo parere del 1° luglio 2008 che i controversi balconi (..) debbono avere il diritto di esistere (ipotizzando peraltro che la casa risalga a inizio del XIX secolo e sia stata oggetto, nei primi decenni del XX secolo, di un riattamento generale [pavimenti, balconi, ringhiere, ecc.] che avrebbe portato a una convincente “nuova integrità”). Anche l'UNP, esprimendosi sul principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio di cui si dirà ancora in seguito, ha a sua volta considerato che i ballatoi fanno parte dell'edificio da più di un secolo e costituiscono parte integrante della sua identità e che, nonostante avessero perso parte del loro senso e la simmetria dell'edificio fosse lievemente “sbilanciata”, tali elementi sono diventati ormai propri dell'edificio, della sua storia e del paesaggio in cui sono inseriti. Ora da tutti questi diversi referti o pareri, richiamati e fatti propri dal Municipio, emerge essenzialmente che ai piccoli balconi che sporgono dalla facciata sud, realizzati completando il parapetto dei ballatoi, non possa essere negato qualsiasi significato o valore storico-architettonico, sia che si tratti di elementi riconducibili alla prima costruzione dell'edificio o di un'aggiunta (funzionale agli impianti sanitari) posteriore, di fine XIX-inizio XX secolo (come invero indica anche la notifica di costruzione per il balconcino in cemento al secondo piano). E questo a prescindere dalla loro esclusiva presenza sull'ala est dell'immobile, che determina un'asimmetria. Nell'ambito della protezione dei monumenti è in effetti comunemente riconosciuto che un bene debba essere conservato in modo da mantenere le tracce del suo invecchiamento e che anche gli strati più recenti devono essere conservati (cfr. CFMS, Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera, cifra 4.6; Carta internazionale sulla conservazione ed il restauro di monumenti e insiemi architettonici, Venezia 1964, ad art. 11). Anche elementi che sono parte integrante di interventi successivi di qualità possono insomma essere di valore, segnatamente quale testimonianza di un'epoca più recente (cfr. in tal senso, ad es. per le finestre: Commissione federale dei monumenti storici, Le finestre degli edifici storici - Aspetti fondamentali, pag. 2). In queste circostanze, ancorché lo stabile non sia annoverato tra i beni culturali protetti (cfr. risposta dei resistenti pag. 7, che fanno però riferimento a una possibile proposta di tutela), tenuto conto del particolare riserbo di cui devono dar prova le autorità di ricorso nell'interpretazione e applicazione dei concetti giuridici di natura indeterminata di diritto comunale autonomo - rafforzato dalla riserva introdotta all'art. 12 lett. c NAPPNV con la modifica del 2010 - non appare irragionevole la decisione del Municipio di ravvisare ancora nel mantenimento dei piccoli balconi, così come realizzati, un intervento di ripristino di due elementi morfologici originari. E meglio, di ripristino di due elementi strutturali preesistenti non sprovvisti di ogni pregio, propri dell'edificio, anche solo quale traccia di un'epoca più recente. Non quindi di un intervento finalizzato alla

costruzione ex novo di due balconi (cfr. art. 12 cpv. 3 lett. n NAPPNV), su una facciata precedentemente priva di ogni sporgenza. Un'opposta conclusione, che si limitasse a riprendere apoditticamente le deduzioni del giudizio del 28 agosto 2003, reso in applicazione del precedente quadro normativo e focalizzato per lo più su considerazioni stilistiche (simmetria), non si giustifica poiché condurrebbe questa Corte a sostituirsi al Municipio, in spregio all'attuale art. 12 lett. c NAPPNV e all'autonomia comunale, oltre che al successivo giudizio di questo Tribunale del 12 agosto 2015 (cfr. consid. 2.2 in fine). Per finire, poco conta invece che non sia stato acquisito agli atti il parere cartaceo del pianificatore, che era stato interpellato dall'ex Municipio di Ligornetto, così come già indicato dal Tribunale cantonale amministrativo. Parere che, in base a quanto emerso in questa sede, era stato verosimilmente reso solo in forma orale (cfr. scritto del Municipio del 19 agosto 2022). Qui basta rilevare che i suoi argomenti a favore dell'intervento, alla luce di quanto sopra considerato, non potrebbero che confermare il rilascio del permesso. Non essendo imposto da alcuna norma del PPNV, il suo parere non sarebbe peraltro stato vincolante neppure se fosse stato negativo. Tutte le relative obiezioni sollevate dai ricorrenti cadono quindi nel vuoto.

### **E. 3.3**

In concreto, il PPNV assoggetta la parte est della facciata dello stabile dei resistenti al vincolo di conservazione integrale con ordinamento compositivo che necessita di essere riequilibrato. Il vincolo - raffigurato sul PNIE con una linea blu - mira all'evidenza a inglobare non solo il tratto di facciata da cui sporgevano le cabine ad uso WC ormai rimosse (che occupavano ca. 1 m, cfr. pure pianta allegata alla notifica), ma anche quello con i ballatoi di accesso lungo ca. 3 m. Non vi è da ragione di rimettere in discussione questa circostanza, già ritenuta dal Tribunale e data per assodata anche dal Municipio. Il vincolo in quanto tale, introdotto dal PNIE approvato nel 1997, non è del resto stato modificato con la variante del 2010 (cfr. pure citata risoluzione d'approvazione, ad ricorso di E\_\_\_\_\_, RI 1 e RI 2, lett. b2, pag. 76). In queste circostanze, poco conta sapere se l'estensione del vincolo riprodotto sul PNIE coincida perfettamente con la lunghezza effettiva dei manufatti. Ininfluenti appaiono segnatamente le disquisizioni sulle differenze tra la linea (di ca. 7 mm) tracciata nel piano del 1997 (in scala 1:500; cfr. pure doc. A prodotto con la replica) e quella (di ca. 3 mm) nel piano aggiornato del 2010 (in scala 1:1000) o la misura evocata dal Governo (circa

### **E. 3.4**

Come accennato in narrativa, a seguito dell'ultimo giudizio di questo Tribunale (STA 52.2013.273/52.2014.5 citata), il Municipio, dopo aver raccolto un nuovo preavviso favorevole dell'UNP e rivalutato la domanda, il 22 maggio 2019 ha nuovamente rilasciato ai resistenti la licenza edilizia a posteriori. L'Esecutivo, riallacciandosi a quanto considerato dal vecchio Municipio di Ligornetto nel 2012 (dopo aver interpellato anche il pianificatore comunale), alla luce dei pareri del dr. A\_\_\_\_\_ e della dr. arch. S\_\_\_\_\_ e delle autorità cantonali coinvolte (UNP e UBC), ha essenzialmente ritenuto che nulla ostasse al mantenimento dei balconcini così come realizzati, in quanto elementi morfologici originari. Tale valutazione è stata tutelata dal Governo il quale, ricordata la libertà di decisione di cui fruisce il Municipio, l'ha in sostanza giudicata sostenibile. Il completamento del parapetto, ha aggiunto, appariva atto a riequilibrare l'andamento compositivo della facciata originaria, soggetta per la quasi integralità a vincolo di conservazione integrale e, quindi, anche per una parte interessata dai balconcini, che in base all'art. 12 cpv. 3 lett. a NAPPNV neppure

potrebbero essere demoliti . Ora, a prescindere da quest'ultima considerazione (che non trova invero riscontro negli atti del PNIE, supra consid. 3.3), nell'esito, tale giudizio merita conferma.

### **E. 3.5**

Dagli atti risulta che, nella sua perizia del 19 dicembre 2007, il dr. A\_\_\_\_\_ (già presidente della Commissione federale dei monumenti storici; cfr. ad esempio Ufficio federale della cultura, 100 anni CFMS, pag. 5, pubblicato su <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/baukultur/ekd/geschichte-ekd.html>) - dopo aver proceduto a un'analisi stilistica, storica e di studio dell'edilizia (ad 3.1) - ha in particolare concluso che senza un approfondito esame archeologico dell'opera stessa non è possibile affermare con assoluta certezza se i balconi laterali sul lato giardino siano stati realizzati contemporaneamente all'edificio . La documentazione fotografica antica e le osservazioni condotte non lasciano invece praticamente dubbi di sorta circa il fatto che i balconi appartengano effettivamente al patrimonio originario e pertanto siano degni di tutela, analogamente all'edificio stesso (ad 4, punto 1). Ricordati i criteri che guidano la cura del patrimonio monumentale, il dr. M\_\_\_\_\_ ha quindi affermato che i balconi non devono essere rimossi in quanto la finalità e l'obiettivo della tutela monumentale non sono quelli di ripristinare una condizione edilizia antecedente non documentata né dimostrabile. Inoltre devono essere rispettate anche le componenti edilizie di epoche più recenti (Carta di Venezia, Art. 11). Quand'anche si dovesse dimostrare che i balconi sono stati aggiunti successivamente, dal punto di vista della tutela monumentale non sorge alcuna necessità di eliminarli (ad

### **E. 4**

Distanze

#### **E. 4.1**

Secondo l'art. 7 NAPPNV, nella zona del nucleo devono essere rispettate le seguenti distanze: 1. Riservati i diritti di terzi le costruzioni possono sorgere a confine verso un lotto privato o verso l'area pubblica, inteso che esse siano situate all'interno delle aree destinate all'edificazione specificatamente indicate nel piano normativo degli interventi edilizi in scala 1:500. 2. Sono vincolanti gli allineamenti obbligatori e le conseguenti contiguità graficamente indicati nel piano normativo sopra citato. Qualora una costruzione preesistente rendesse impossibile l'edificazione in contiguità devono essere rispettate le seguenti distanze: - ml. 3.00 da prospetti di edifici senza aperture; - ml. 4.00 da prospetti di edifici con aperture. La predetta norma disciplina gli allineamenti delle costruzioni e la contiguità rispettivamente la distanza minima tra edifici (3 o 4 m, se senza o con aperture). L'art. 7 NAPPNV non impone per contro il rispetto di alcuna distanza minima da confine. Il primo capoverso dell'art. 7 NAPPNV stabilisce anzi che, riservati i diritti di terzi, le costruzioni possono sorgere a confine verso un lotto privato (cfr. pure STA 52.2006.135/145 del 7 luglio 2006 consid. 3.2.6).

#### **E. 4.2**

In concreto, lo stabile dei resistenti è per lo più contiguo verso est alla casa dei ricorrenti (part. \_\_\_\_\_1 sub A). I balconi che sporgono oltre la facciata sud, sul lato corto, sono invece rivolti su una porzione della part. \_\_\_\_\_1, che è libera da costruzioni (cfr. pure planimetria allegata alla notifica). Se si trovino esattamente a filo di termine , come affermano i ricorrenti, o a una distanza di una ventina di centimetri dal confine è invece

questione che può rimanere aperta. Nell'una o nell'altra ipotesi, i balconi non si pongono infatti in contrasto con alcuna norma del PPNV. Anzitutto va osservato che, nella misura in cui sono larghi meno di m 1.10 e occupano meno di un terzo della lunghezza della facciata da cui sporgono, i balconi non vanno di per sé considerati ai fini delle distanze prescritte dal PR (cfr. art. 41 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]; STA 52.1999.333 del 26 settembre 2000 consid. 2). Gli stessi non disattenderebbero comunque alcuna distanza tra edifici, in particolare rispetto alla perpendicolare facciata arretrata dello stabile dei ricorrenti (cfr. STA 52.1996.185 del 21 gennaio 1997, parz. pubbl. in RDAT II-1997 n. 29 consid. 2, 52.2010.208 del 19 ottobre 2010 consid. 5.2); ciò che invero nessuno pretende. A torto gli insorgenti lamentano per contro il mancato rispetto della distanza per la vista a prospetto che i due balconi hanno sul nostro fondo e di una sentenza del 26 ottobre 1994 del Tribunale federale riguardante la norma di un altro Comune, che disciplinava la distanza da fondi aperti. Come visto, l'art. 7 NAPPNV non prescrive alcuna distanza minima da confine, da fondi aperti o meno. Poco conta quindi se il cortile o giardino annesso alla loro casa debba essere considerato tale. Se e in che misura i controversi balconi siano invece conformi all'ordinamento della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 211.100) sulle aperture (art. 125 segg. LAC) - che le NAPPNV non hanno ripreso - è invece questione di competenza del giudice civile, che esula dalla presente procedura (cfr. ICCA 11.2018.98 del 2 dicembre 2019 consid. 8). Ecco quindi perché non occorre richiamare alcun incarto riferito a procedimenti di natura civile ( supra consid. 1.2). La licenza edilizia non pregiudica del resto eventuali diritti dei ricorrenti fondati sulle predette disposizioni. Le obiezioni dei ricorrenti, al pari della loro richiesta riguardante la posa di uno schermo, sono quindi infondate.

## **E. 5**

**Parapetti** Da respingere è pure la generica obiezione dei ricorrenti con cui lamentano ora una disattenzione dell'altezza dei parapetti dei balconi con la norma SIA 358. Il progetto autorizzato non prevede infatti il rifacimento integrale delle ringhiere dei balconi esistenti, ma unicamente il completamento nella parte finale dove vi erano le cabine dei servizi igienici; area che, vista la formazione della ringhiera interna, non sarà peraltro neppure accessibile (cfr. pianta annessa alla notifica). Gli aspetti di sicurezza legati ai diversi parapetti della casa esistente, che attengono in primo luogo alla responsabilità privata del proprietario (art. 58 della legge federale di complemento del codice civile svizzero, Libro quinto: Diritto delle obbligazioni del 30 marzo 1911 [RS 220; CO]), esulano quindi dalla presente procedura. L'obiezione cade quindi nel vuoto.

## **E. 6**

Clausola estetica

### **E. 6.1**

La legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) prevede all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica positiva ( principio operativo ) applicabile a tutto il territorio cantonale. Secondo tale norma, le costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi . Per

giurisprudenza, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3, confermata da: STF 1C\_195/2015 dell'11 maggio 2015; STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi , La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani regolatori. Tale clausola è applicata dall'UNP nell'esame delle domande di costruzione che riguardano i nuclei (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. b LST).

### **E. 6.2**

Il concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio costituisce una nozione giuridica indeterminata che, come tale, conferisce all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo. Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalle istanze inferiori, il Tribunale giudica di per sé con pieno potere di cognizione, che esercita tuttavia con riserbo. Nella misura in cui la norma riserva alle autorità di prime cure anche un certo margine discrezionale, il sindacato di legittimità che questo Tribunale è chiamato ad esprimere è invece circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAm). Ove la valutazione estetica appaia plausibile, questa Corte non può dunque censurarla, sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'autorità decidente (cfr. DTF 100 Ia 82 consid. 4a; 96 I 369 consid. 4; consid. 5.2 e 5.3; STA 52.2015.67 del 22 dicembre 2016, consid. 6.3; 52.2013.35 del 3 novembre 2014, consid. 5.3 e rimandi).

### **E. 6.3**

In concreto, come già visto, l'UNP ha ritenuto che con il mantenimento dei balconi così come realizzati venissero di fatto conservati il carattere e la preesistenza dei luoghi. Ha in particolare spiegato che i ballatoi fanno parte dell'edificio da più di un secolo e costituiscono parte integrante della sua identità . Ha inoltre rilevato che se anche hanno perso parte del loro senso venendo a mancare i corpi dei servizi e la simmetria dello stabile risulti lievemente “sbilanciata” , tali elementi sono diventati ormai propri dell'edificio, della sua storia e del paesaggio in cui sono inseriti. Ora, a fronte delle spiegazioni addotte e dell'entità minima dell'intervento - consistente in sostanza nel mantenimento di due balconcini, tratti dal semplice completamento del parapetto dei ballatoi sporgenti dalla facciata sud, nel rispetto delle preesistenze e conformemente alle disposizioni del PPNV (cfr. supra consid. 3) - la valutazione resa dall'UNP non risulta insostenibile. La notifica a posteriori, al di là di una ringhiera interna, contrariamente a quanto accennano i ricorrenti con la triplica, non prevede in ogni caso anche la posa di pareti di plastica (cfr. pure la quadruplica a pag. 3, relativamente agli elementi citati dai ricorrenti, già rimossi). Nulla permette quindi di ritenere che l'intervento non rispetti la clausola estetica positiva (art. 104 cpv. 2 LST). Anche su questo punto le generiche doglianze dei ricorrenti, che muovono più che altro nei confronti dell'UNP delle critiche in relazione all'interpretazione e applicazione dell'art. 12 NAPPNV, non di sua competenza, vanno quindi respinte.

### **E. 7**

Principio di celerità Parimenti da rigettare è infine la censura con cui i ricorrenti rimproverano in sostanza al Municipio una violazione del principio di celerità, chiedendo di tenerne conto nel calcolo di tasse e spese. Nella misura in cui biasimano la durata della procedura davanti all'Esecutivo locale, gli insorgenti non fanno in effetti valere alcun diritto alla constatazione dell'illecito ritardo, che non viene peraltro nemmeno formalmente domandato (cfr. STF 2D\_15/2018 del 20 settembre 2018 consid. 6, 2C\_823/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 6.1 e rimandi). Un diritto a far constatare un eventuale ritardo non era invero più dato dal momento in cui l'autorità comunale ha reso la sua decisione, poco dopo che i ricorrenti si erano rivolti alla Sezione degli enti locali (la quale aveva invitato il Municipio a pronunciarsi, cfr. scritto del 12 marzo 2019 di cui al doc. F; cfr. DTF 136 III 497 consid. 6.1, STF 2D\_15/2018 citata consid. 6.1 e rinvii; cfr. pure Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 45). D'altra parte, l'accollamento degli oneri processuali legati alla procedura di ricorso non costituisce un aggravio infondato (dipendente dalla durata dell'iter che si è effettivamente protratto dinnanzi all'autorità di prime cure), ma una semplice conseguenza del rigetto della loro impugnativa. Conseguenza che s'impone del resto anche in questa sede, a fronte dell'esito del loro gravame (infra consid. 9).

## **E. 8**

Decisione del 19 agosto 2020

### **E. 8.1**

Secondo l'art. 62 cpv. 1 LPamm, se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l'autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica. Questa norma ha riformulato e completato il previgente art. 40 LPamm alla luce degli art. 69 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), 334 del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) e 129 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 32 seg.). L'interpretazione mira a rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo di una decisione; può inoltre riferirsi a delle contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo. Domande che tendono a una modifica materiale della decisione o a un nuovo esame della causa non sono per contro ammissibili (cfr. STA 52.2018.574 dell'8 agosto 2019 consid. 2.1, 52.2018.420 del 19 settembre 2018 e rimandi).

### **E. 8.2**

In concreto, gli asseriti errori del giudizio impugnato che i ricorrenti hanno chiesto al Governo di rettificare, non riguardavano in alcun modo il suo dispositivo o una contraddizione tra lo stesso e i considerandi della decisione, ma unicamente la sua motivazione. A giusta ragione il Governo ha pertanto respinto la loro istanza, indicando abbondanzialmente ai ricorrenti che le loro contestazioni avrebbero semmai potuto essere sviluppate quale motivo di ricorso (così come del resto avvenuto). Nulla di diverso possono evidentemente dedurre i ricorrenti dallo scritto del 2 ottobre 2015 di questo Tribunale con cui, in applicazione dell'art. 62 cpv. 4 LPamm, erano stati corretti dei semplici errori di scrittura contenuti nella citata sentenza del

## **E. 12**

agosto 2015. Anche su questo punto, il gravame dei ricorrenti si rivela pertanto infondato.

9. 9.1. Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è integralmente respinto. 9.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico degli insorgenti, soccombenti. Non si assegnano ripetibili ai resistenti, non patrocinati (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.-, già anticipata dai ricorrenti in ragione di fr. 1'800.-, è posta a loro carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo II

vicepresidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.